

# Rassegne giuridiche

gennaio 2010

## Sommario

### Norme europee

#### Unione europea

##### Parlamento europeo

Dichiarazione del 21 ottobre 2008, P6\_TA(2008)0504, *Lotta alla tratta di bambini*, pubblicata in GUUE del 21 gennaio 2010, n. C 15E ..... 2

#### Consiglio d'Europa

##### Assemblea parlamentare

Raccomandazione del 26 gennaio 2010, n. 1895, *Azione contro la tratta di esseri umani: promozione della Convenzione del Consiglio d'Europa* ..... 2

### Norme italiane

#### Governo italiano

Disegno di legge S1969, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, presentato il 21 gennaio 2010 ..... 3

#### Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù

Decreto ministeriale 2 novembre 2009, *Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2009*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 2010, n. 3 ..... 4

#### Conferenza unificata

Accordo 26 novembre 2009, *Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria»*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2010, n. 2 ..... 4

### Giurisprudenza

#### Corte di cassazione

Sezione III civile, sentenza del 4 gennaio 2010, n. 13 ..... 5  
 Sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2010, n. 252 ..... 5  
 Sezione I civile, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 823 ..... 6  
 Sezione I civile, ordinanza del 22 gennaio 2010 n. 1243 ..... 6

### Norme regionali

#### Regione Molise

Legge regionale 8 gennaio 2010, n. 1, *Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, pubblicata nel BUR Molise del 16 gennaio 2010, n. 1 ..... 7  
 Regolamento regionale 8 gennaio 2010, n. 1, *Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato"*, pubblicato nel BUR Molise del 16 gennaio 2010, n. 1.. 7

#### Regione Piemonte

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37, *Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà*, pubblicata nel BUR Piemonte del 7 gennaio 2010, n. 1 ..... 7  
 Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 26-12968, *Approvazione delle Linee d'indirizzo per la strutturazione dei Servizi per la tutela della salute in carcere*, pubblicata nel BUR Piemonte del 28 gennaio 2010, n. 4 ..... 8  
 Deliberazione di Giunta regionale 19 gennaio 2010, n. 13077, *L. 184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono*, pubblicata nel BUR Piemonte del 28 gennaio 2010, n. 4 ..... 8

## Norme europee

### Unione europea

#### Parlamento europeo

Dichiarazione del 21 ottobre 2008, P6\_TA(2008)0504, *Lotta alla tratta di bambini*, pubblicata in GUUE del 21 gennaio 2010, n. C 15E

È stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la dichiarazione del Parlamento europeo approvata a Strasburgo il 21 ottobre 2008 al fine di fronteggiare il fenomeno della tratta dei bambini. In tale dichiarazione si chiede agli Stati membri di incrementare la cooperazione scambiandosi conoscenze ed esperienze (tra loro ma anche con le ONG impegnate su questo fronte) allo scopo di reprimere la tratta di bambini e offrire un trattamento adeguato alle vittime. A tal proposito, è incaricato il Presidente del Parlamento di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

### Consiglio d'Europa

#### Assemblea parlamentare

Raccomandazione del 26 gennaio 2010, n. 1895, *Azione contro la tratta di esseri umani: promozione della Convenzione del Consiglio d'Europa*

L'Assemblea parlamentare ricorda l'importanza della Convenzione stipulata per fronteggiare il fenomeno della tratta degli esseri umani sotto l'egida del Consiglio d'Europa e richiama, contestualmente, il ruolo di primo piano recitato proprio dal Consiglio d'Europa sulla lotta a tale abietto fenomeno mediante il Gruppo di esperti (denominato GRETA, *Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings*) che è stato creato appositamente dalla Convenzione. Inoltre, chiede al Comitato dei ministri di intensificare quanto più possibile la sua cooperazione con l'Unione europea, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e con le Nazioni unite in questo delicato settore avendo però cura di mantenere la Convenzione come punto di riferimento nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

L'assemblea chiede anche che sia garantito che le norme del Consiglio d'Europa contro la lotta alla tratta di esseri umani siano applicate uniformemente in tutta Europa e utilizzate come pietra di paragone per tutti gli strumenti internazionali, attualmente in fase di sviluppo, nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Infatti, la circostanza che non ci sia ancora una cooperazione efficace tra queste organizzazioni in questo ambito deve essere uno stimolo al rafforzamento di un loro dialogo per evitare ogni rischio di doppiioni tra i diversi sistemi di controllo, tenendo conto del primato del gruppo di esperti e, quindi, collaborando nel modo più efficace con questi anche fornendo loro personale e risorse finanziarie necessarie per garantirne il funzionamento migliore.

A tale scopo l'Assemblea invita il Comitato dei ministri a sollecitare la firma e la ratifica, per gli Stati che ancora non l'hanno fatto, sia della Convenzione sia del Protocollo allegato alla Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e bambini.

## Norme italiane

### Governo italiano

**Disegno di legge S1969, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, presentato il 21 gennaio 2010**

Con l'approvazione da parte della Camera dei deputati il 19 gennaio 2010, all'unanimità, è stato compiuto il primo passo verso la ratifica della Convenzione che era stata sottoscritta, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, a Lanzarote il 25 ottobre 2007 con lo scopo di proteggere i minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Sebbene per l'entrata in vigore nel nostro ordinamento giuridico del disegno di legge S1969, intitolato *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, si debba attendere anche l'approvazione da parte del Senato dove è stato presentato il 21 gennaio 2010, è opportuno fin da adesso indicare i punti più significativi della convenzione e le critiche mosse alla stessa nelle discussioni che ne hanno preceduto l'approvazione.

La circostanza che il nostro Paese abbia contribuito significativamente all'individuazione degli specifici strumenti introdotti dalla convenzione e il fatto che il disegno di legge che ne prevede la ratifica sia stato approvato all'unanimità non devono indurre a credere che non siano state sollevate anche delle questioni.

Il punto di forza della convenzione di Lanzarote è rappresentato dal fatto che essa - prevedendo l'adeguamento dell'ordinamento interno degli Stati aderenti alla convenzione - introduce delle modifiche al diritto penale statale atte a creare gli strumenti giuridici per affrontare in modo adeguato, e soprattutto omogeneo, il diffondersi dei reati di pedopornografia e di pedofilia. Difatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale si riesce più efficacemente a combattere questi abietti fenomeni che spesso si caratterizzano proprio per essere consumati in Stati diversi.

Inoltre, per migliorare la tutela offerta ai minori si è anche anticipata la soglia di punibilità dei comportamenti dei pedofili ponendo l'attenzione a tutti quegli atteggiamenti che spesso si riscontrano nei momenti che precedono l'abuso: a questo proposito sono stati introdotti i nuovi reati di pedopornografia culturale e dell'adescamento via Internet.

Così, per quanto riguarda l'Italia, il ddl prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 414 *bis*, *Pedofilia e pedopornografia culturale*, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, «pubblicamente, fa l'apologia di questi delitti».

Con la prevista introduzione dell'articolo 609 *undecies*, *Adescamento di minorenni*, si interviene sulla delicata questione dell'adescamento dei minori tramite il web stabilendo che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.

Infine il ddl contempla anche la ridefinizione del reato di prostituzione minorile prevedendo la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro per chiunque: «recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto»; mentre, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000». Se tali fatti sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Descritte le novità più rilevanti di diritto sostanziale contenute nella Convenzione di Lanzarote e il modo in cui sono destinate a entrare nel diritto penale italiano, rimane da dar voce ad alcune critiche emerse nel corso della discussione.

Alcune previsioni contenute nella convenzione (in particolar modo l'art. 5 che amplia la categoria dei delitti che possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, a prescindere dai limiti della pena) sono state valutate poco idonee a garantire l'interesse dei minori perché non tengono conto del ruolo positivo che la famiglia può e deve svolgere accanto al minore e, soprattutto, delle misure che potrebbero essere messe in campo per sostenerla nel suo compito educativo e di protezione.

In sostanza, quello che si rimprovera alla convenzione in commento è di non aver saputo superare una concezione puramente impeditiva dei comportamenti lesivi dei minori per approdare a una visione più ampia della problematica, che tenga conto del fatto che famiglia e infanzia sono strettamente legate, e ciò anche quando la famiglia è assente per incapacità o immaturità educativa.

Pertanto, in questi casi, l'interesse del minore non si fa con l'allontanamento *tout court* dalla famiglia ma, almeno quando è possibile, attraverso il sostegno dell'infanzia all'interno del proprio nucleo familiare.

## Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù

*Decreto ministeriale 2 novembre 2009, Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2010, n. 3*

Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale, a quella professionale e all'inserimento di questi nella vita sociale, è destinato a finanziare le azioni e i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 3 nonché le azioni e i progetti destinati al territorio individuati di intesa con le regioni e gli enti locali. Fra gli interventi previsti nel decreto sono annoverati la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, un sostegno finalizzato alla diffusione della cultura tra i giovani - anche attraverso il sostegno di iniziative culturali promosse e animate da giovani- e la divulgazione di una cittadinanza consapevole finalizzata a favorire un recupero di identità dei giovani e del loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri. Per il finanziamento degli interventi di interesse nazionale è prevista, per l'anno 2009, una somma pari a euro 4.755.900,00 mentre, per il finanziamento delle azioni e dei progetti di carattere territoriale è destinata, sempre per l'anno 2009, la somma di 75 milioni di euro; la parte maggiore di questa somma (per l'esattezza 60 milioni di euro) sarà sostenuta dalle Regioni secondo i criteri indicati nell'intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 4 giugno 2007, in quella del 29 gennaio 2008 e in quella del 31 luglio 2008.

## Conferenza unificata

*Accordo 26 novembre 2009, Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2010, n. 2*

Nella *Gazzetta ufficiale* del 4 gennaio 2010 sono pubblicati una serie di accordi sanciti nella Conferenza unificata, fra i quali quello che riguarda le linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le linee guida contenute nel provvedimento in discorso hanno lo scopo di orientare la programmazione degli interventi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali verso la stipulazione di specifici accordi fra servizi sanitari, servizi sociali e servizi della giustizia minorile affinché definiscano, tra di loro, le forme di collaborazione necessarie per assicurare la tutela della salute dei minori sottoposti a provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.

L'idea su cui si basa l'accordo è che la salute non deve essere intesa solo come un'assenza di malattia ma come una condizione inscindibilmente collegata agli aspetti sociali e culturali che costituiscono il

patrimonio di base di ogni comunità e che, nel caso dei minorenni autori di reato, deve portare a interpretare i comportamenti antisociali e devianti dei minori come probabili espressioni di un disagio, per esempio di natura psicosociale, causato da “carezza di salute” piuttosto che come una specifica caratteristica individuale.

A tal proposito nell'accordo, per quanto riguarda la presa in carico dei minori, è sottolineata la necessità di iniziare da una valutazione multidisciplinare che consenta di evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni assistenziali rispetto ai quali costruire un programma che preveda tutti gli interventi ritenuti necessari individuando contestualmente gli enti e gli operatori responsabili della loro attuazione. E anche gli interventi di ordine sanitario pur mantenendo una propria specificità devono, alla fine, far parte dell'intervento integrato sociosanitario educativo che si attua all'interno del contesto penale. I luoghi dove si realizzano tali interventi sono: il centro di prima accoglienza, l'istituto penale per minorenni, la comunità dell'amministrazione della giustizia minorile e il luogo di residenza del minorenne qualora non siano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale.

## Giurisprudenza

### Corte di cassazione

#### Sezione III civile, sentenza del 4 gennaio 2010, n. 13

La pronuncia della Corte di cassazione 13/2010 si inserisce nel contesto di una delicata situazione familiare nella quale due coniugi si sono rivolti ai giudici per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della nascita della figlia, nata con una gravissima patologia non tempestivamente diagnosticata in gravidanza dai medici della struttura sanitaria alla quale si erano rivolti. I genitori della bambina hanno sostenuto che era stato leso il loro diritto a una procreazione cosciente e responsabile in quanto, in seguito alla mancata diagnosi, la donna aveva dovuto rinunciare alla possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza.

Sulla base delle ragioni addotte dai coniugi la Corte d'appello aveva riconosciuto la sussistenza sia di un danno patrimoniale sia di un pregiudizio esistenziale e, conseguentemente, aveva liquidato il danno prevedendo un risarcimento di euro 200.000,00 in favore di ciascuno dei coniugi ma la sua decisione era poi stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione da parte dei sanitari.

Tuttavia, i giudici della Corte hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d'appello che aveva stabilito che «in casi del genere, il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto» perché «la nascita indesiderata, invero, determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori», i quali si trovano esposti a dover misurare la propria vita quotidiana con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti i sacrifici che ne conseguono. Infatti, in quest'ottica, le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa finiscono per consistere proprio nei “rovesciamenti forzati dell'agenda” che impongono al danneggiato di condurre giorno per giorno, dalle occasioni meno gravi a quelle più importanti, una vita diversa e certamente peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto.

#### Sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2010, n. 252

Con questa sentenza la Sezione I della Corte di cassazione interviene sul tema della sottrazione internazionale di minori accogliendo il ricorso di una mamma che si opponeva al rimpatrio del figlio in Svizzera con il padre (rimpatrio disposto dal Tribunale dei minori di Milano che aveva accolto la richiesta presentata dal padre che si era visto sottrarre il figlio dalla compagna molto tempo prima) perché, come sostenuto dalla donna, l'ex convivente non aveva mai esercitato il diritto di visita e, quindi, non aveva effettivamente partecipato alla crescita del figlio.

Con questa sentenza viene stabilito il principio per cui un genitore non può pretendere il rimpatrio del figlio minore quando non abbia precedentemente esercitato con regolarità il «diritto di affidamento e di visita» che non gli era in alcun modo impedito perché in tal caso, al fine di tutelare la situazione psicologica del bambino, il tribunale può legittimamente respingere la richiesta. I giudici della Corte non potevano non tenere conto dell'impatto psicologico che il rimpatrio avrebbe avuto su un bambino che di fatto non aveva mai visto il genitore che, pur in modo apparentemente legittimo, lo chiedeva.

#### Sezione I civile, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 823

La Prima sezione della Corte di cassazione accoglie, con questa sentenza, il ricorso di un cittadino straniero immigrato, privo di permesso di soggiorno, autorizzandolo a rimanere in Italia ad assistere il figlio minore. Infatti, alla luce della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 - che all'art. 24 prevede il diritto per i figli minori a intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse - il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia sancito dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, nonché il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi sancito nell'art. 155 cc, i giudici stabiliscono che l'allontanamento del genitore, pur se non regolarmente munito di permesso di soggiorno, pregiudicherebbe lo sviluppo psicofisico del figlio minore e, quindi, non deve trovare applicazione.

La Corte ribalta la decisione del giudice di merito secondo cui il genitore privo di permesso di soggiorno «non sussistendo quelle condizioni di carattere eccezionale, strettamente collegate con la salute del minore, tali da giustificare la permanenza della madre nel territorio italiano» avrebbe dovuto essere allontanato dal territorio dello Stato. Infatti, andando a descrivere la tipologia di quelle situazioni che possono portare a una deroga delle disposizioni del DLGS 286/1998 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, la Corte di cassazione specifica che «non si tratta di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità, ecc.), ma più semplicemente di gravi motivi, connessi con lo sviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente un dato puramente fisiologico), che vanno valutati tenendo conto delle condizioni di salute (anche in tal caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e - profilo particolarmente significativo - dell'età del minore».

#### Sezione I civile, ordinanza del 22 gennaio 2010 n. 1243

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1243, rigetta il ricorso promosso da un cittadino di origine straniera contro la decisione con la quale era stata respinta la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Piacenza.

A sostegno della decisione assunta, i giudici della Sezione I della Corte di cassazione evidenziano che i motivi addotti dal ricorrente - che lamentava la non corretta valutazione da parte del giudice di pace dell'importanza dell'unità familiare in presenza di figli minori - non possono essere accolti per la mancanza (come correttamente ha evidenziato il giudice di pace che ha emesso la decisione impugnata) di significativi rapporti tra il ricorrente e i figli minori di quest'ultimo che erano stati affidati alla nonna.

Infatti, la Corte ha ritenuto che il Giudice di pace avesse correttamente motivato il proprio convincimento richiamando il contenuto di una nota del Servizio sociale del Comune di Piacenza secondo cui il padre dei minori non si era mai presentato al servizio e non rappresentava un significativo riferimento educativo per i minori. In sostanza, quindi, è proprio l'assenza di rapporti causati dalla negligenza del padre, che denota un'evidente mancanza d'interesse del genitore verso i figli, che non salva dall'espulsione l'immigrato col foglio di via (tranne nel caso in cui il padre sia un riferimento significativo a fini educativi) perché si esclude, in tal modo, il presupposto logicamente necessario della tutela dell'unità familiare.

## Norme regionali

### Regione Molise

**Legge regionale 8 gennaio 2010, n. 1, *Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, pubblicata nel BUR Molise del 16 gennaio 2010, n. 1**

La nuova legge della Regione Molise 1/2010 approva importanti norme per gli interventi in favore di soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il fine è quello di creare un'importante catena di aiuto tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie soprattutto per prevenire le difficoltà di apprendimento e favorire, attraverso un'istruzione adeguata, il loro inserimento nel mondo del lavoro. Specificamente la legge persegue diversi scopi come quello di ridurre i disagi formativi garantendo un supporto alla formazione dei soggetti interessati; promuovere forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà; sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche a esse legate; assicurare l'individuazione precoce dei fattori di rischio e favorirne la diagnosi tempestiva; potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola di ogni ordine e grado, pubblica e privata e servizi sanitari durante il periodo di istruzione scolastica.

La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati purché in conformità alle *Raccomandazioni per la pratica clinica nei disturbi evolutivi specifici di apprendimento* emerse dalla Consensus Conference 2007.

**Regolamento regionale 8 gennaio 2010, n. 1, *Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato"*, pubblicato nel BUR Molise del 16 gennaio 2010, n. 1**

Il regolamento 1/2010 approvato dalla regione Molise, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, *Disciplina in materia di apprendistato*, attua le disposizioni della legge tenendo conto delle competenze attribuite alla Regione. Lo scopo è quello di assicurare a tutti gli apprendisti della Regione la possibilità di usufruire di attività di formazione che siano adeguate alle esigenze di crescita professionale della persona e alle esigenze di professionalità delle imprese, anche al fine migliorarne la capacità competitiva. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo e attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato.

Il regolamento trova poi applicazione nei riguardi dei datori di lavoro appartenenti ai settori produttivi per i quali la contrattazione collettiva ha disciplinato l'apprendistato professionalizzante e regola, in maniera differenziata, la formazione esterna e la formazione interna all'azienda. La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati e dalle imprese in possesso di capacità formativa. La formazione deve quindi, da un lato, concretizzarsi in attività formative che siano in grado di rispondere ai differenti bisogni che apprendisti e imprese presentano e, dall'altro, deve prevedere un'organizzazione flessibile delle attività, così che gli stessi soggetti possano individuare le modalità di partecipazione appropriate alla specifica realtà.

### Regione Piemonte

**Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37, *Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà*, pubblicata nel BUR Piemonte del 7 gennaio 2010, n. 1**

La legge 37/2009 della Regione Piemonte riconosce il ruolo che occupano i genitori nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e prevede disposizioni che favoriscono il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra figli e genitori, anche in caso di separazione o divorzio. La Regione promuove - per quei genitori che versino in situazione di grave difficoltà economica e psicologica a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e

dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento - interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale, ma anche per quelli divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

Le azioni contemplate mirano soprattutto a promuovere protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante a tutela dei minori, e a realizzare centri di assistenza e di mediazione familiare per fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio in modo che sia raggiunto un accordo sui modi di realizzazione dell'affidamento congiunto (previsto dalla legge 54/2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). I centri possono essere parte integrante dei centri per le famiglie indicati nella legge regionale 1/2004, dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del terzo settore riconosciute dalla Regione Piemonte.

Nell'ambito dei programmi di integrazione sociosanitaria territoriale, la Regione valorizza programmi di assistenza e mediazione familiare che prevedano soluzioni abitative temporanee, servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.

**Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 26-12968, *Approvazione delle Linee d'indirizzo per la strutturazione dei Servizi per la tutela della salute in carcere*, pubblicata nel BUR Piemonte del 28 gennaio 2010, n. 4**

La delibera di Giunta regionale n. 26-12968/2009 sulle linee di indirizzo per la strutturazione dei servizi per la tutela della salute in carcere si articola, essenzialmente, in quattro linee di indirizzo principali: iniziando da un'analisi delle prestazioni sanitarie erogate dal 2007 al 1° trimestre del 2009 alla popolazione detenuta presente nella regione Piemonte e sulla base di alcune considerazioni di carattere generale, vengono definite le linee generali per la strutturazione delle attività dei servizi aziendali per la tutela della salute in carcere, nonché le indicazioni fondamentali per l'individuazione dei circuiti sanitari di riferimento per i ricoveri ospedalieri dei detenuti, sulla base delle caratteristiche di sicurezza degli istituti di pena e della popolazione detenuta. Una seconda sezione è definita dal gruppo di lavoro interaziendale dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), che definisce le linee di indirizzo per gli interventi rivolti alla popolazione detenuta affetta da disturbi psichici, da adottare nell'ambito dei DSM delle ASL sedi di carcere. Una terza sezione è sulle linee di indirizzo per l'erogazione dell'assistenza ai tossicodipendenti detenuti negli istituti penitenziari piemontesi, redatte dal Tavolo Tecnico regionale sulla Tossicodipendenza in ambito penitenziario. Infine le linee di indirizzo per gli interventi psicologici rivolti ai soggetti, adulti e minori, in condizione di restrizione delle libertà personale e sottoposti a procedimenti penali, elaborate dall'Ufficio regionale per la sanità penitenziaria col contributo di esperti della materia, rappresentanti l'area specifica.

**Deliberazione di Giunta regionale 19 gennaio 2010, n. 13077, L. 184/83. *Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono*, pubblicata nel BUR Piemonte del 28 gennaio 2010, n. 4**

La Giunta della regione Piemonte con la delibera n. 13077 del 19 gennaio 2010 affronta il tema della segnalazione della presunta situazione di abbandono che ha acquisito particolare rilievo con l'entrata in vigore, nel luglio del 2007, della normativa processuale contenuta nella legge n. 149/2001, (applicazione al procedimento di adottabilità delle regole del giusto processo) che prevede, fra l'altro, che una procedura di adottabilità possa essere instaurata solo con la richiesta del Pubblico ministero e non più d'ufficio da parte del Tribunale per i minorenni.

Per questo, l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno iniziare un confronto con la Procura presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, la Corte d'appello e i servizi sociosanitari del territorio sul tema della segnalazione del minore in presunta situazione di abbandono (art. 9 della L.184/1983) e sul significato che assume il termine "abbandono" dopo l'entrata in vigore delle disposizioni processuali prima dette.

Nella delibera l'obiettivo del gruppo di lavoro è la predisposizione di indicazioni operative (rivolte a operatori di base e a specialisti, chiamati a intervenire per garantire risposte integrate ai minori in difficoltà), in termini di metodo e contenuto, condivise da tutte le istituzioni e i soggetti interessati.

Specificamente, tali indicazioni operative si propongono di esaminare i presupposti giuridici per accertare lo stato di adottabilità ma anche di: rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio; individuare criteri comuni di valutazione; definire strumenti di rilevazione delle situazioni che comportano la segnalazione all'autorità giudiziaria; dotare i servizi di strumenti conoscitivi e metodologici che tengano conto delle esigenze derivanti dalle mutate previsioni normative con particolare riferimento ai rapporti con le autorità giudiziarie minorili, al fine di pervenire a provvedimenti protettivi efficaci.